

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art.6 del D.L.55/1983, convertito dalla Legge n.131/1983, i Comuni prima dell'approvazione del bilancio di previsione, devono provvedere a determinare la misura percentuale di copertura dei costi per i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni, servizi individuati per categoria dal D.M.31 dicembre 1983 (come modificato dall'art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221), nonché devono contestualmente provvedere a determinare le tariffe e le contribuzioni stesse;

**Rilevato** che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

**Visto**, inoltre, l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

**Dato atto** che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2022 (esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

**Evidenziato** che:

-l'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive l'obbligo per il Comune di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione che determina la misura percentuale del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate;

- ai sensi dell'art.1, comma 169 della L. n.296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

**Rilevato** che questo Comune, anche per l'anno 2024, ha attivato il servizio a domanda individuale di refezione scolastica;

**Ritenuto** determinare, per il triennio 2024/2026, le tariffe e contribuzioni a copertura dei costi di gestione del servizio di mensa scolastica nel modo seguente:

- Euro 2,20 a buono mensa in caso di n. 3 o più iscritti per nucleo familiare;
- Euro 2,50 a buono mensa in caso di n. 2 per nucleo familiare;
- Euro 2,70 a buono mensa in caso di n. 1 iscritto per nucleo familiare;
- Euro 3,00 per il personale docente ed ATA;

**Evidenziato** che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, il servizio di refezione scolastica è stato aggiudicato alla Società Cooperativa TOP MULTISERVICE con sede legale in Cosenza, alla via Giuliani n.6 (P.Iva 03266780786) per un importo del singolo buono pasto pari a 4,80 euro, + IVA al 4% (giusta determinazione n. 244 del 23.10.2023);

**Preso atto:**

- che la spesa del singolo buono pasto da corrispondere all'esecutore del servizio è stato determinato in euro 4.80 + Iva, per complessivi euro 4.99;
- che il tasso di copertura del servizio da parte dell'utenza, considerando una contribuzione media di euro 2,30 per singolo buono pasto, è pari al 46.09%;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di servizio;  
Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di dare atto** che, in applicazione delle tariffe correlate al servizio mensa, si prevede di conseguire per l'anno 2024 un'entrata complessiva di euro € 5520,00 e un costo complessivo dei medesimi servizi, previsto in euro € 12.000:

<b>2024</b>	<b>Entrate/previsioni</b>	<b>Spese/previsioni</b>	<b>% copertura</b>
Mensa scolastica	Ris. 182/1 €. 5.520,00	Cap. 10450302/1 €. 12.000.00	46.09 %

3. **Di determinare** per il triennio 2024-2026 il costo di contribuzione alla gestione del servizio mensa nel modo seguente:
  - Euro 2,20 a buono mensa in caso di n. 3 o più iscritti per nucleo familiare;
  - Euro 2,50 a buono mensa in caso di n. 2 per nucleo familiare;
  - Euro 2,70 a buono mensa in caso di n. 1 iscritto per nucleo familiare;
  - Euro 3,00 per il personale docente ed ATA;
4. **Di dare atto** che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011;
6. **Di allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, così come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs 267/2000;
7. **Di comunicare** la presente deliberazione ai capigruppo in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
7. **Di dichiarare**, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000.